



COMUNE DI CALAMANDRANA

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.1

OGGETTO:

Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - Approvazione aliquote per l'anno 2021 - Conferma.

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ISNARDI FABIO - Presidente	Sì
2. MORANDO FEDERICA - Vice Sindaco	Sì
3. CAVALLO MARIA GRAZIA - Assessore	Sì
4. GATTI LILIANA - Consigliere	Sì
5. ASINARI CRISTINA - Consigliere	Sì
6. CESAREO FRANCESCO - Consigliere	Sì
7. NEGRO FRANCESCO - Consigliere	Sì
8. GALANDRINO SUSANNA - Consigliere	Sì
9. MATTIUZZO ENRICO ARMANDO - Consigliere	Sì
10. VACCANEO MAURO - Consigliere	Sì
11. COLOMBO EMANUELE - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor COMASCHI Dott. Gianfranco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ISNARDI FABIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - Approvazione Aliquote per l'anno 2021 – Conferma.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dall'1.01.2012, dell'imposta municipale propria di cui agli artt. 8 e 9 del Decr. Legisl. n. 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del Decr. Legisl. n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. n. 16/2012, convertito nella Legge 26.04.2012, n. 44;

VISTO il D.L. 21.05.2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18.07.2013, n. 85, art. 1, comma 1;

VISTO il D.L. 31.08.2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.10.2013, n. 124 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, l'art. 2, comma 1, l'art. 2, comma 5/ter, l'art. 8, comma 2;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del Decr. Legisl. n. 504/92, dell'art. 1, commi 161 – 170, della Legge n. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

VISTA la Legge 27/12/2019 n. 160 art. 1 commi da 738 a 783, che dispongono che a decorrere dall'anno 2020 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti TARI;

CONSIDERATO che la nuova IMU ingloba in se anche l'imposta TASI, prevedendo l'unificazione dei due tributi;

VISTO, altresì, l'art. 52 del Decr. Legisl. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria, in virtù di quanto disposto dalla norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decr. Legisl. n. 23/2011;

PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, di cui all'art. 151 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decr. Legisl. 18.08.2000, n. 267, è stato differito al 30 aprile 2021;

RITENUTO, pertanto, di approvare per l'anno 2021 le stesse aliquote applicate nell'anno 2017 – 2018 – 2019 e 2020:

prima casa – abitazione principale	esente
prima casa fabbricati di cat. A1 – A8 e A9	0,40% (zerovirgolaquaranta)
seconde case e relative pertinenze	0,95% (zerovirgolanovantacinque)
fabbricati categoria "C"	0,98 (zerovirgolanovantotto)
aree fabbricabili	0,80% (zerovirgolaottanta)
fabbricati di categoria "D"	0,98% (zerovirgolanovantotto)
terreni agricoli	0,76% (zerovirgolasettantasei)
fabbricati rurali strumentali	esenti
banche ed assicurazioni	1,06% (unovirgolazerosei)
fabbricati merce	esenti

EVIDENZIATO che le aliquote sottoposte ad approvazione mirano a garantire l'invarianza del gettito afferente l'Imposta Municipale Propria applicati nell'anno 2020 considerato altresì che il Comune di Calamandrana non prevedeva tassazione TASI;

VISTO con parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con Decr. Legisl. 18.08.2000, n. 267;

VISTO con parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta reso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con Decr. Legisl. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI FAVOREVOLI 10, CONTRARI 0, ASTENUTI 0
RESI LEGALMENTE DAGLI 10 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DI APPROVARE per l'anno 2021, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote per l'applicazione della nuova IMU:

prima casa – abitazione principale	esente
prima casa fabbricati di cat. A1 – A8 e A9	0,40% (zerovirgolaquaranta)
seconde case e relative pertinenze	0,95% (zerovirgolanovantacinque)
fabbricati categoria “C”	0,98 (zerovirgolanovantotto)
aree fabbricabili	0,80% (zerovirgolaottanta)
fabbricati di categoria “D”	0,98% (zerovirgolanovantotto)
terreni agricoli	0,76% (zerovirgolasettantasei)
fabbricati rurali strumentali	esenti
banche ed assicurazioni	1,06% (unovirgolazerosei)
fabbricati merce	esenti

DI DARE incarico al Funzionario Responsabile di provvedere alla trasmissione telematica del presente atto mediante inserimento del testo dello stesso nel “Portale del Federalismo Fiscale”.

DI DICHIARARE ad unanimità di voti favorevoli resi in separata votazione ed espressi in forma palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del teso unico enti locali D. Lgs. N. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
ISNARDI FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
COMASCHI Dott. Gianfranco
